

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1393}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BULLERI, MOSCHINI, FAGNI, DARDINI, POLIDORI

Presentata l'8 marzo 1984

Modifica dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, concernente la subconcessione ad enti pubblici di ricerca di alcuni terreni assegnati all'Università di Pisa

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, modificato dalla legge 16 maggio 1977, n. 230, prevede che parte dei terreni della ex tenuta reale di Tombolo-Pisa possono essere utilizzati per insediamenti di attività didattiche, scientifiche e di ricerca nei settori delle scienze fisiche e naturali.

A questo scopo tali aree, assegnate alla università di Pisa, possono essere subconcesse soltanto per attività scientifiche, al Consiglio nazionale delle ricerche. Sia la legge richiamata, sia gli strumenti urbanistici vigenti escludono qualsiasi altro insediamento al di fuori di quelli ri-

chiamati i quali peraltro sono parte integrante del piano edilizio universitario di Pisa.

Oggi si verifica che oltre al CNR, altri enti pubblici e tra questi l'ENEA sono interessati ad insediamenti di carattere scientifico che, mentre rispettano lo spirito ed i limiti voluti dalla legge richiamata, sono di rilevante interesse nazionale. Lo stesso interesse è manifestato dalla università di Pisa e dalla amministrazione comunale della città.

Perciò si rende opportuna e necessaria una ulteriore modifica alla legge 21 febbraio 1963, n. 491, per consentire gli insediamenti richiamati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, come modificato dalla legge 16 maggio 1977, n. 230 è sostituito dal seguente:

« I beni predetti non possono essere in nessun caso subconcessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese e soltanto per attività scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche o di altri enti pubblici di ricerca ».